

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 febbraio 2022

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore nove e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

## LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **165** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONE AGLI ALLEGATI 1 E 4 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 DEL 22 FEBBRAIO 2021 RECANTE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELLE DOMANDE DI AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI, AI SENSI DELLA L.R. 17/2016, ARTICOLO 18, COMMA 1, E DEI RELATIVI CRITERI DI CONCESSIONE.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e, in particolare, l'articolo 18 (*Infrastrutture rurali*), comma 1, così come modificato, da ultimo, dalla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23;

considerato che l'articolo 18 menzionato stabilisce che, al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 90% delle spese ammissibili, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato o aiuti nella formula mista – aiuti a fondo perduto e mutui a tasso agevolato – nella misura massima definita con deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 31 della citata l.r. 17/2016, per la realizzazione delle iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale ivi elencate e per le relative manutenzioni straordinarie;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 17 luglio 2017 concernente l'approvazione dei criteri applicativi per la concessione di aiuti al settore infrastrutture rurali di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e altri enti locali gestori di opere irrigue, ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17;

richiamata la propria deliberazione n. 150 del 22 febbraio 2021 recante “Approvazione delle modalità di presentazione da parte dei consorzi di miglioramento fondiario delle domande di aiuto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi della l.r. 17/2016, articolo 18, comma 1, e dei relativi criteri di concessione”;

ritenuto opportuno, così come ravvisato dai competenti uffici, introdurre alcune modifiche agli allegati alla su citata DGR 150/2021 al fine di gestire al meglio la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, sulla base della casistica che si è fin qui presentata, e in particolare:

- aumentare gli importi dei lavori relativi ai progetti che i consorzi di miglioramento fondiario possono presentare al fine di favorire l'accesso ai contributi per l'esecuzione di manutenzioni straordinarie ad infrastrutture esistenti, alcune delle quali piuttosto datate e rispondere meglio agli obiettivi fissati dagli stessi consorzi beneficiari;
- ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori delle manutenzioni straordinarie, prevedere la possibilità, da parte dei consorzi beneficiari del contributo, di invitare un solo operatore economico (considerato peraltro che l'importo ammesso delle spese tecniche non supera mai i 6 mila euro per ogni singolo intervento), evitando le procedure per l'invito esteso ad almeno tre soggetti, fermo restando l'applicazione del principio di rotazione e di concorrenza tra gli operatori economici da interpellare, il controllo della congruità della parcella e l'applicazione di un massimale di spesa;
- prevedere la possibilità, per i lavori già finanziati e aggiudicati, di richiedere un maggiore compenso derivante dalla revisione prezzi, fermo restando gli importi massimi finanziabili, al fine di tenere conto delle mutate condizioni di mercato;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura in vacanza del posto di Dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturale, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevoli;

### DELIBERA

1) di approvare le modifiche agli allegati 1 e 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 22 febbraio 2021 recante "Approvazione delle modalità di presentazione da parte dei consorzi di miglioramento fondiario delle domande di aiuto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi della l.r. 17/2016, articolo 18, comma 1, e dei relativi criteri di concessione" così come indicato dall'Allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le spese conseguenti ai presenti criteri trovano copertura nei limiti delle disponibilità assegnate al capitolo U0022067 – Contributi agli investimenti comprensoriali dei Consorzi di miglioramento fondiario per sistemazione terreni, opere irrigue, viabilità rurale e riordino fondiario ivi comprese le spese accessorie;

3) di disporre che i competenti uffici provvedano a pubblicare il testo coordinato degli allegati 1 e 4 alla DGR 150/2021 sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo [www.regione.vda.it/canali tematici/agricoltura](http://www.regione.vda.it/canali tematici/agricoltura).

**ALLEGATO A**

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 165 DEL 21 FEBBRAIO 2022



**MODIFICHE AGLI ALLEGATI 1 E 4 DELLA DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 DEL 22 FEBBRAIO 2021 RECANTE  
APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DA PARTE DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DELLE  
DOMANDE DI AIUTO  
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI,  
AI SENSI DELLA L.R. 17/2016, ARTICOLO 18, COMMA 1, E DEI RELATIVI CRITERI  
DI CONCESSIONE.**

## **Art. 1 – Modifiche all’Allegato 1 della deliberazione n. 150 del 22 febbraio 2021**

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 è così sostituito:

“c) non deve essere stato oggetto di altro finanziamento pubblico oppure di rimborsi, comunque denominati. In caso contrario la spesa ammessa sarà determinata considerando solo la parte a carico del consorzio richiedente, al fine di evitare sovra compensazioni, e non sarà necessario rispettare il limite massimo di cui alla precedente lettera b)”.

2. Il comma 2 dell’articolo 7 è così sostituito:

“2. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, lett. f), ed esclusivamente in riferimento alla tipologia di intervento di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), un consorzio può presentare ulteriori nuove domande di aiuto.”

- 3 Il comma 3 dell’articolo 7 è così sostituito:

“3. Al fine del computo dell’importo di cui al precedente comma 1, lett. b), si considerano ammissibili sia il ripristino delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi sia gli interventi di manutenzione straordinaria. Non è consentito raggiungere il limite minimo di 10 mila euro sommando singoli importi di lavori dislocati in diverse aree, ancorché appartenenti a tipologie simili, mentre è consentito sommare interventi funzionali, ammontanti ad almeno 10 mila euro cadauno, fino al raggiungimento dell’importo massimo finanziabile di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo. Ogni singolo intervento deve essere sottoposto alla verifica della criticità di cui ai successivi commi 6 e 7 e deve ottenere il punteggio minimo previsto dal comma 1, lett. e), del presente articolo.”

- 4 Il comma 4 dell’articolo 7 è così sostituito:

“4. Con il fine di valutare progetti funzionali alle finalità di cui ai presenti criteri applicativi e di tenere conto della complessità di taluni interventi, sono comunque ammesse le domande di contributo che prevedono lavori che superano il massimale dei 50 mila euro di cui al precedente comma 1, lett. b), per importi complessivi di lavori pari a 200 mila euro, IVA e spese tecniche escluse; resta peraltro inteso che la spesa massima finanziabile è quella indicata al comma 1, lett. b), del presente articolo.”

- 5 Il comma 7 dell’articolo 10 è così sostituito:

“7. L’istruttoria delle domande ai fini dell’approvazione delle spese ammissibili e la verifica della percentuale di criticità, dove prevista, deve avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Dal conteggio dei giorni è escluso il periodo di tempo in cui i luoghi non sono accessibili per l’esecuzione dei sopralluoghi, allorché tali sopralluoghi risultino indispensabili per la corretta valutazione dell’ammissibilità dell’intervento.”

- 6 Il comma 8 dell’articolo 10 è così sostituito:

“8. L’esito dell’istruttoria della domanda e la comunicazione della spesa ammissibile al consorzio richiedente sono comunicate entro i successivi 15 giorni lavorativi. In mancanza di osservazioni, controdeduzioni, integrazioni o precisazioni rispetto al progetto presentato, nei successivi 15 giorni lavorativi il responsabile del procedimento provvede, tramite provvedimento dirigenziale, alla concessione dell’aiuto e all’impegno della spesa, nei limiti delle disponibilità iscritte a bilancio. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie la pratica è collocata nell’elenco di quelle in attesa di finanziamento; tali pratiche saranno oggetto di contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.”

7 Il comma 3 dell'articolo 11 è così sostituito:

“3. La contabilità dei lavori, unitamente alla documentazione richiesta e prevista all'art. 3 dell'Allegato 4, deve essere presentata alla struttura competente entro e non oltre sei mesi dall'approvazione dell'impegno di spesa. Il consorzio beneficiario, prima della scadenza di presentazione della contabilità dei lavori, può richiedere una proroga motivata non superiore a sei mesi.”

8 Il comma 1 dell'articolo 15 è così sostituito:

“1. I consorzi irrigui e i consorzi di miglioramento fondiario possono beneficiare degli aiuti di cui alla l.r. 17/2016 a condizione di procedere all'affidamento dei lavori previa valutazione comparativa di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, richiesti ad almeno tre operatori economici in concorrenza, qualificati per l'esecuzione del contratto. Nella scelta delle ditte da invitare a presentare i preventivi di spesa o le offerte, il beneficiario degli aiuti dovrà in ogni caso garantire il rispetto del principio di concorrenza e di rotazione, evitando il consolidamento di rapporti solo con talune imprese e favorendo la distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici del settore di mercato di riferimento, tenuto conto, in ogni caso, della qualità della prestazione e della competitività del prezzo offerto. Il beneficiario, al fine della concessione dell'aiuto, deve dimostrare l'avvenuto invito a partecipare alla procedura di aggiudicazione dei lavori presentando idonea documentazione.

La struttura competente si riserva, nel caso in cui i principi di economicità, concorrenza e rotazione dovessero risultare non rispettati, di richiedere al beneficiario, al fine della concessione dell'aiuto, l'integrazione e il rinnovo degli inviti a presentare preventivi di spesa o le offerte.”

9 All'articolo 15 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. I consorzi irrigui e i consorzi di miglioramento fondiario possono beneficiare degli aiuti di cui alla l.r. 17/2016 per le spese tecniche a condizione di procedere all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria nel modo seguente:

- a) valutazione comparativa di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, richiesti ad almeno tre operatori economici in concorrenza, iscritti ai competenti albi professionali;
- b) valutazione della congruità della spesa del preventivo fornito da un unico operatore economico interpellato, sulla base della bozza di parcella che sarà verificata dagli uffici competenti.

3. In ogni caso la spesa massima ammissibile per le spese tecniche, in conformità all'art. 5, comma 1, lett b), è pari al 12%, cassa previdenziale inclusa, calcolato sulle previsioni di progetto.”

10 All'articolo 16 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Nel caso di esito infruttuoso di gara d'appalto esperita dal consorzio di miglioramento fondiario beneficiario dell'aiuto, lo stesso può presentare istanza di rideterminazione della spesa ammissibile corredato dalla dichiarazione motivata dell'esito infruttuoso della procedura di gara, dai verbali di gara e dalla proposta di variante. Ai fini della concessione dell'aiuto richiesto, tenuto conto del numero e delle caratteristiche degli operatori economici invitati a partecipare, la struttura competente può richiedere al beneficiario del contributo l'integrazione ad altri operatori economici di presentare nuovi preventivi di spesa o le offerte.

4. Nel caso di lavori aggiudicati e di una successiva richiesta, da parte dell'aggiudicatario dei lavori, di un maggiore compenso derivante dalla revisione prezzi e/o dalla proposta di

variante per cause impreviste ed imprevedibili, il consorzio di miglioramento fondiario, valutata la fondatezza delle richieste, ai fini della concessione dell'aiuto, può presentare istanza di rideterminazione della spesa ammissibile corredato dalla proposta di variante.

5. Nei casi contemplati ai precedenti commi 3 e 4, il nuovo progetto per il quale si richiede il finanziamento, deve avere le medesime caratteristiche di funzionalità tecnica e agricola del precedente già approvato e tiene conto che la spesa massima rideterminabile è quella indicata all'art. 7, comma 1, lett. b), con le limitazioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.”

11 All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

“4. Eventuali condizioni più favorevoli per il beneficiario dell'aiuto di cui alle presenti disposizioni si applicano anche alle domande giacenti in attesa di finanziamento oppure già finanziate.”

## **Art. 2 – Modifiche all'Allegato 4 della deliberazione n. 150 del 22 febbraio 2021**

1 Il comma 6 dell'articolo 3 è così sostituito:

“6. Le opere finanziate dovranno essere rendicontate, al più tardi, entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto, salvo eventuale richiesta di proroga come previsto dal comma 3, art. 11, dell'Allegato 1, della DGR 150/2021.”